



ISTITUTO COMPRENSIVO “B.CROCE” PULA

VIA TIGELLIO, 1 - 09010 PULA (CA)

PEC:caic845006@pec.istruzione.E-MAIL:caic845006@istruzione.it

C.F.: 92104970923 - Tel. 0709209116 – Fax 070 9249457

SITO WEB:www.comprensivopula.it

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

PREMESSA

Ai sensi del DPR n.249 del 24/06/1998 (Statuto delle studentesse e degli studenti) modificato con DPR 21 Novembre 2007 n.235, sono richiamati i diritti degli studenti e delle istituzioni.

I doveri delle studentesse e degli studenti si identificano nei seguenti aspetti:

- Frequenza regolare dei corsi ed assolvimento assiduo degli impegni di studio
- Comportamento corretto non solo durante le lezioni, ma in ogni momento in cui si fruisce dei servizi offerti dalla scuola
- Rispetto, nei confronti del personale della scuola e dei compagni, come per se stessi anche a livello formale
- Rispetto ed utilizzo anche in modo corretto delle strutture, del materiale, delle attrezzature e dei sussidi didattici, secondo le indicazioni dettate dal Regolamento di Istituto, dai Regolamenti specifici e dagli insegnanti
- Osservanza delle disposizioni organizzative (permessi, visite esterne, gite) e delle disposizioni di sicurezza.

Il presente Regolamento disciplinare è da ritenersi parte integrante del Regolamento della Scuola, ovvero di Istituto.

Il contenuto del presente regolamento è illustrato a tutti gli studenti delle classi prime nella fase dell'accoglienza e ne è consegnata copia ai genitori che ne facciano richiesta.

TITOLO I - CODICE DISCIPLINARE

Art.1 Codice disciplinare

1. Le sanzioni disciplinari sono ispirate ai principi di gradualità, proporzionalità, giustizia, trasparenza; esse tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino dei rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.
2. La responsabilità disciplinare è personale.
3. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza prima essere stato chiamato ad esporre le proprie ragioni
4. Le sanzioni, per quanto possibile, si ispirano al principio della riparazione del danno
5. L'applicazione di una sanzione non esclude la responsabilità dell'alunno in merito al risarcimento degli eventuali danni arrecati.

Art.2 Richiamo verbale del Docente e/o Dirigente Scolastico

Gli studenti possono essere soggetti a richiamo verbale, il quale non costituisce sanzione, in presenza di comportamenti occasionali e non gravi, relativi a: scarsa diligenza e puntualità, disturbo lieve durante la lezione, atteggiamenti scorretti, lievi violazioni delle norme di sicurezza. Il richiamo verbale può costituire un precedente per la somministrazione di una sanzione in forma di ammonizione scritta.

Art.3 Ammonizione scritta annotata dal Docente e/o Dirigente scolastico sul Registro di Classe in caso di:

1. Scorrettezze e offese verso i componenti della comunità scolastica o di persone esterne alla scuola (compagni, personale docente e non, esterni)
2. Disturbo continuo durante le lezioni
3. Comportamenti errati, ancorchè non intenzionali, che impediscono la piena funzionalità del servizio o ostacolano il perseguimento delle finalità formative della scuola
4. Violazioni delle norme di sicurezza

La notifica dell'ammonizione viene annotata anche sul diario personale dell'alunno.

Art.4 Ammonizione scritta annotata dal Docente e/o Dirigente scolastico sul Registro di Classe - Comunicazione immediata alla famiglia

1. Recidiva dei comportamenti sanzionati all'Art. 3
2. Ripetersi di assenze e/o ritardi non giustificati
3. Danneggiamento di oggetti di proprietà della scuola o di altri. In questo caso è previsto anche il risarcimento del danno
4. Falsificazione di firme, giustificazioni e altre comunicazioni

Art.5 Allontanamento dalla scuola da uno a cinque giorni, stabilito dal Consiglio di Classe - Comunicazione alla famiglia

1. Recidiva dei comportamenti sanzionati con ammonizione scritta
2. Offese e molestie verso i componenti della comunità scolastica
3. Disturbo grave e continuato durante le lezioni
4. Gravi scorrettezze

Art. 6 Allontanamento dalla scuola da sei a quindici giorni, stabilito dal Consiglio di Classe - Comunicazione alla famiglia

1. Recidiva dei comportamenti sanzionati all'art.5
2. Violenza intenzionale con offese gravi alla dignità delle persone

Art.7 Allontanamento dalla scuola per un periodo superiore ai quindici giorni stabilito dal Consiglio di Istituto - Comunicazione alla famiglia

Presenza di reati o fatti avvenuti all'interno della scuola che possono rappresentare pericolo per l'incolumità delle persone e per il sereno funzionamento della scuola stessa

Art.8 Estensione delle sanzioni

Le sanzioni di cui agli artt. 4, 5, 6, 7 si intendono applicabili per le stesse tipologie di comportamento anche in situazioni scolastiche che si svolgono fuori dei locali dell'istituto e/o in orario extrascolastico: uscite, visite guidate, viaggi d'istruzione.

Art.9 Conversione delle sanzioni

Nei casi previsti agli artt.4 (comma 2), 5, 6, 7 del titolo I il Consiglio di Classe deve offrire allo studente la possibilità di convertire le sanzioni comminate in attività da svolgere in favore della comunità scolastica o in altre attività a scopo sociale che possano utilmente costituire una riparazione, quali operazioni di pulizia o ripristino degli arredi dei locali scolastici, collaborazione con il personale ausiliario, riordino della biblioteca, attività di volontariato.

Le sanzioni pecuniarie ed i risarcimenti del danno non sono convertibili. La possibilità di tali conversioni è demandata alla valutazione discrezionale del Consiglio di Classe che valuterà caso per caso l'opportunità.

Art.9 Esclusione dalla partecipazione a visite guidate e ai viaggi di istruzione

Non sono ammessi a partecipare alle visite guidate e ai viaggi di istruzione, in seguito a decisione del Consiglio di Classe, gli allievi che registrano un numero di note disciplinari annotate sul Registro di Classe pari o superiori a 5.

TITOLO II - TERMINI PER IL RICORSO CONTRO SANZIONI DISCIPLINARI

Art.1 Avverso al provvedimento è ammesso ricorso all'Organo di garanzia interno alla scuola entro 5 giorni dal ricevimento della notifica del medesimo. Il ricorso dovrà essere indirizzato al Dirigente Scolastico. L'Organo di garanzia interno dovrà decidere entro 10 giorni dal ricevimento del ricorso. Contro la decisione dell'Organo di Garanzia interno è ammesso ricorso all'Organo di Garanzia Regionale entro 15 giorni decorrenti dalla comunicazione della decisione dell'Organo di Garanzia interno. E' consentito agli interessati l'accesso ai documenti come previsto dalla Legge 241/1990 e successive modifiche.

TITOLO III - ORGANO DI GARANZIA

Per le impugnazioni contro le decisioni degli Organi scolastici che infliggono le sanzioni è istituito un apposito Organo di Garanzia, a cui i genitori possono ricorrere in merito all'erogazione delle sanzioni stesse.

Art.1 L'Organo di garanzia per le impugnazioni è così composto:

- Dirigente Scolastico
- Due genitori designati dal Consiglio di Istituto
- Due docenti designati dal Collegio dei Docenti

Art.2 Qualora uno o più membri dell'Organo siano coinvolti nei fatti oggetto di decisione, sono sostituiti da un membro supplente.

Art.3 L'Organo di garanzia viene rinnovato ogni anno. Si procede alla sostituzione dei membri qualora il genitore decada da rappresentante del Consiglio di Istituto o i docenti abbiano perduto la qualità di membri della scuola.

Approvato dal Collegio Docenti in data 22 Novembre 2017

Approvato dal Consiglio d'Istituto in data 7 Dicembre 2017

Il Dirigente Scolastico

Dott.ssa JESSICA CAPPALÀ

Documento firmato digitalmente

